



SENT. 56 / 2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Marche

in composizione monocratica in persona del Giudice unico Federico Lorenzini, in data 19 marzo 2025, con l'assistenza del Segretario Maria Grazia Mariani;

visti il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, la legge 21 luglio 2000, n. 205, e il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

visto il ricorso e i documenti di causa;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

sul ricorso iscritto al n. 23710/PM del registro di segreteria, proposto dal Sig. G.P., nato a XXXXXXXX (XX) il XX.XX.1XXX, residente a XXXXXXXX (XX), XXXXXXXX XX, CF XXXXXXXXXXXXXXXX rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Marta Mangeli (c.f. MNGMRT78E58E506T) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima ad Ancona (AN), Via XXIX Settembre n. 2/O Pec: avvmangelimarta@pec.giuffre.it;

contro

il Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante p.t., Direzione di Amministrazione, Servizio Emolumenti e Benefici Economici al Personale;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione

	Generale, del Personale e dei Servizi Direzione dei Servizi del Tesoro Ufficio	
	XI, in persona del dirigente delegato;	
	l'Inps, Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, in persona del legale	
	rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio Cimmino	
	(c.f. CMMNTN58M17F158F, PEC avv.antonio.cimmino@	
	postacert.inps.gov.it); Floro Flori (c.f. FLRFLR58D12E388A, PEC	
	avv.floro.flori@postacert.inps.gov.it); Susanna Mazzaferri (c.f.	
	MZZSNN65H65Z133A, PEC avv.susanna.mazzaferri@postacert.	
	inps.gov.it);	
	AVVERSO	
	il decreto n. 1747/2022, nella parte in cui il Comando Generale dell'Arma dei	
	Carabinieri ha sancito che l'infermità "broncopneumopatia cronica ostruttiva	
	funzionale di grado moderato con OSAS accertata non è dipendente da	
	causa di servizio", recependo il presupposto parere del Comitato di Verifica	
	per le Cause di Servizio, datato 26.04.2022, n. 66554C, per il riconoscimento	
	a favore del ricorrente della dipendenza da causa di servizio della predetta	
	patologia quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata ordinaria con	
	ogni consequenziale effetto.	
	FATTO	
	Con ricorso in data 18 giugno 2024, il P., già Appuntato Scelto Qualifica	
	Speciale, ha rappresentato:	
	-di essersi arruolato nell'Arma dei Carabinieri nel 1982 e di aver svolto vari	
	incarichi nel corso degli anni, lavorando prevalentemente all'esterno in servizi	
	di vigilanza, traduzione e scorta di detenuti, nonché in pattuglie e servizi di	
	antisciacallaggio;	
	2	

	- di essere stato Continuamente esposto durante gli anni di servizio a	
	condizioni meteorologiche avverse e a situazioni di elevato stress, in	
	particolare durante i servizi di traduzione e scorta dei detenuti;	
	-di essere stato impiegato in servizi di antisciacallaggio nella località di	
	Arquata del Tronto nel 2016-2017, in seguito agli eventi sismici che hanno	
	colpito il centro Italia, lavorando in containers privi di riscaldamento e servizi	
	igienici;	
	- di aver conseguentemente sviluppato una broncopneumopatia cronica	
	ostruttiva, che è stata riconosciuta dalla Commissione medica di verifica	
	come dipendente da causa di servizio ai fini indennitari. Tuttavia, il Comando	
	Generale dell'Arma dei Carabinieri ha successivamente emesso un decreto	
	che non riconosce la dipendenza da causa di servizio di tale infermità.	
	Pertanto, il ricorrente ha impugnato il decreto e il presupposto parere,	
	ritenendoli illegittimi ed ingiusti, e ha chiesto il riconoscimento della	
	dipendenza da causa di servizio dell'infermità ai fini della corresponsione	
	della pensione privilegiata ordinaria.	
	Per quanto esposto con ricorso ha dedotto:	
	1) l'ammissibilità del ricorso ex art. 153 c.g.c. in quanto ai sensi dell'art. 71,	
	lett. B), R.D. 13/08/1933 n.1038, i ricorsi in materia di pensioni sono	
	ammissibili se è stata presentata previa istanza amministrativa ed il ricorrente	
	ha presentato istanza amministrativa per il riconoscimento della dipendenza	
	da causa di servizio, che costituisce il presupposto per ottenere la pensione	
	privilegiata;	
	2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/1990 per	
	motivazione carente ed erronea, eccesso di potere per illogicità, erroneità dei	

	presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria in quanto il parere del	
	Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, che ha portato all'adozione del	
	decreto impugnato, è carente di motivazione adeguata e non tiene conto delle	
	peculiarità del servizio svolto dal ricorrente, prevalentemente all'esterno in	
	condizioni climatiche avverse. In particolare, nel periodo agosto 2016 - marzo	
	2017, il ricorrente è stato impiegato nel servizio di antisciacallaggio nelle zone	
	terremotate di Arquata del Tronto, alloggiando in container privi di	
	riscaldamento e servizi igienici, con esposizione a condizioni climatiche	
	estreme.	
	3) che secondo il medico legale di parte, l'aggravamento della	
	broncopneumopatia cronica ostruttiva del ricorrente è connesso a tale	
	esposizione e, pertanto, il parere del Comitato e il conseguente decreto	
	impugnato violano l'obbligo motivazionale ex L. 241/1990 e sono viziati da	
	eccesso di potere.	
	In via istruttoria ha chiesto di disporre apposita CTU o accertamenti medico-	
	legali per verificare se il servizio prestato dal ricorrente abbia rivestito un ruolo	
	causale o concausale nell'insorgenza della sua infermità, ai fini del	
	riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.	
	Ha pertanto rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'annullamento dei	
	provvedimenti impugnati, accertare e contestualmente dichiarare a favore del	
	ricorrente la dipendenza da causa di servizio dell'infermità	
	broncopneumopatia cronica ostruttiva funzionale di grado moderato con	
	OSAS accertata quale presupposto per il riconoscimento del diritto alla	
	pensione privilegiata ordinaria, con ogni consequenziale effetto anche ai fini	
	dell'iscrizione tabellare.	
	4	

	La memoria dell’Inps	
	In data 19 luglio 2024 si è costituito l'Istituto Nazionale della Previdenza	
	Sociale (INPS), rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cimmino, Floro	
	Flori e Susanna Mazzaferri.	
	L'Istituto, nella sua memoria di costituzione, ha argomentato che il ricorrente	
	ha prestato servizio presso l'Arma dei Carabinieri e che all'INPS è pervenuta	
	solo la domanda pensionistica, considerandosi litisconsorte come soggetto	
	attivo del rapporto obbligatorio, ma non avendo competenza sul rapporto di	
	lavoro tra P. e il Ministero della Difesa.	
	La difesa dell'INPS ha accettato il contraddittorio limitato, sottolineando che	
	non vi sono doglianze del ricorrente che possano riguardare direttamente la	
	condotta dell'INPS. Inoltre, ha precisato che la sede di Ascoli ha rigettato la	
	domanda di pensione di privilegio presentata il 18 marzo 2021, poiché la	
	patologia indicata non è stata ritenuta dipendente da causa di servizio dagli	
	organismi preposti. La patologia è stata classificata nella settima categoria	
	tabella A dalla CMV di Ancona, ma non è stata riconosciuta dipendente da	
	causa di servizio dal comitato MEF.	
	Il provvedimento di rigetto è stato notificato al ricorrente il 1° marzo 2024.	
	Parte convenuta ha concluso chiedendo alla Corte dei Conti, in caso di	
	accertamento positivo in punto medico-legale, di indicare all'INPS l'attività da	
	intraprendere per rettificare la posizione assicurativa del ricorrente, con	
	spese e competenze del grado come per legge.	
	La memoria del Ministero della Difesa	
	In data 11 dicembre 2024 si è costituito il Comando Generale dell'Arma dei	
	Carabinieri, rappresentato dal Direttore Generale.	

	Il Comando Generale ha eccepito l'assenza di un concreto interesse a	
	ricorrere da parte di P., poiché il decreto impugnato non dispone in ordine al	
	rapporto di quiescenza o di pensione privilegiata, materia di competenza	
	della Corte dei Conti. Ha sottolineato che la giurisdizione per questioni	
	relative all'equo indennizzo spetta al Tribunale Amministrativo Regionale,	
	non alla Corte dei Conti.	
	Ha argomentato che il decreto impugnato è legittimo e conforme al parere del	
	CVCS, evidenziandone il carattere obbligatorio e vincolante per	
	l'Amministrazione, che deve adottare il provvedimento finale in conformità.	
	Ha inoltre sottolineato che il parere del CVCS è stato espresso dopo	
	un'adequata istruttoria e che non vi sono elementi concreti che ne	
	giustificano un discostamento.	
	Parte convenuta ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato	
	inammissibile per difetto di giurisdizione della Corte dei Conti e, in ogni caso,	
	infondato nel merito. Ha inoltre richiesto il rigetto delle richieste istruttorie	
	avanzate dal ricorrente, ritenendole meramente dilatorie e strumentali.	
	La memoria del MEF	
	In data 17 dicembre 2024 si è costituito il Ministero dell'Economia e delle	
	Finanze, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dalla	
	dott.ssa Sara Salimbene, dalla dott.ssa Paola Carmeni, dalla dott.ssa	
	Manuela Vicini e dalla dott.ssa Diana Diomedi, su delega della dott.ssa Ilaria	
	Antonini, Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale e dei servizi.	
	Il Ministero ha rilevato che il Comitato ha basato il suo parere sul fatto che il	
	servizio prestato dal ricorrente non ha comportato esposizioni prolungate a	
	condizioni climatiche avverse o a sostanze nocive. Inoltre, il ricorrente è	
	6	

	risultato fumatore e obeso, fattori che hanno contribuito all'insorgenza della	
	patologia.	
	Il Ministero chiede l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione	
	passiva, poiché il Comitato di Verifica ha esaurito le sue competenze con	
	l'emissione del parere e indica diverse sentenze della Corte dei Conti che	
	stabiliscono che i pareri del Comitato di Verifica sono atti endoprocedimentali	
	e non autonomamente impugnabili. Inoltre, ha sottolineato che il giudizio	
	pensionistico non è preordinato all'annullamento degli atti amministrativi, ma	
	alla valutazione del rapporto pensionistico.	
	In subordine, il Ministero chiede il rigetto del ricorso, ritenendo che non vi	
	siano elementi per riconoscere la dipendenza da causa di servizio della	
	patologia.	
	Parte convenuta ha concluso chiedendo l'estromissione dal giudizio per	
	difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto del ricorso presentato	
	da G.P..	
	All'udienza del 19 marzo 2025, sono stati uditi per il ricorrente l'avv. Mangeli,	
	per il MEF la dott.ssa Diomedi, per l'INPS l'avv. Flori mentre per il Ministero	
	della difesa nessuno è comparso. Le parti hanno esposto e sviluppato le	
	argomentazioni di cui alle rispettive memorie. Al termine della discussione la	
	causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	Sul difetto di giurisdizione e sull'ammissibilità del ricorso	
	La Corte dei Conti Sezioni Riunite con sentenza n. 12/2023/QM/PRES del	
	24.05.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: <i>“è ammissibile ai</i>	
	<i>sensi dell’art. 153 c. 1 lett. b c.g.c. un ricorso in materia pensionistica con cui</i>	
	7	

l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito, e non abbia tuttavia presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata.”

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso *de quo* deve essere dichiarato ammissibile; inoltre, l'odierno ricorrente ha presentato tra giugno e luglio 2023 alla propria Amministrazione di appartenenza e alla Direzione Provinciale di INPS un'istanza finalizzata all'ottenimento della pensione privilegiata, la quale non ha avuto esito alcuno ai fini che in tal sede rilevano.

Soddisfatta la condizione di procedibilità, deve pertanto essere dichiarata l'ammissibilità del ricorso ex art. 153 c.g.c. sussistendo la giurisdizione contabile in materia pensionistica e non avendo chiesto il ricorrente il beneficio dell'equo indennizzo in questa sede.

Sulla legittimazione del MEF

Sempre in via preliminare, deve essere scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Ministero dell'Economia, Comitato di Verifica delle cause di servizio. L'eccezione è fondata e merita accoglimento.

In proposito, va rilevato che il difetto di legittimazione passiva, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi (Cass. n. 6935/2003), sussiste quando parte resistente non sia il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in lite, l'azione deve essere esercitata, attenendo tale

	aspetto alla verifica della regolarità formale del contraddittorio. Orbene, la	
	parte ha impugnato il parere tecnico emesso dal Comitato di verifica per le	
	cause di servizio del Mef; tuttavia, non ha considerato che gli organi medico	
	legali che partecipano al procedimento amministrativo rendono pareri tecnici	
	che sono atti aventi natura endoprocedimentale rispetto al provvedimento	
	conclusivo emanato dall'Amministrazione, privi, pertanto, del requisito della	
	lesività immediata e non autonomamente impugnabili.	
	Appare, pertanto, fondata l'eccezione formulata dal Ministero dell'Economia	
	e delle Finanze. Ne consegue che il Ministero dell'Economia e delle Finanze,	
	Comitato di verifica per le cause di servizio va estromesso dal presente	
	giudizio. Le spese in considerazione della statuizione meramente	
	processuale sono compensate.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando:	
	-affermata preliminarmente la propria giurisdizione dichiara ammissibile il	
	ricorso;	
	-dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e	
	delle finanze e ne dispone l'estromissione dal giudizio;	
	-spese compensate nei confronti del MEF;	
	-dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio.	
	Ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere	
	generalità e altri dati identificativi di parte ricorrente.	
	Così deciso il 19 marzo 2025	
	Il Giudice	

